CIRCOLARE N. 8 17 LUGLIO 2009

Decreto interministeriale 30 giugno 2009 Istituzione "scheda di trasporto"

© Copyright 2009 Acerbi & Associati®

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009 è stato pubblicato il Decreto 30 giugno 2009 del Ministero dei Trasporti che rende operativa la cd. "Scheda di Trasporto" (si veda in allegato di seguito alla presente).

L'obbligatorietà decorre dal 19 luglio 2009.

1. La "scheda di trasporto"

Il nuovo documento, utilizzabile nel caso di esercizio di attività di <u>trasporto conto terzi</u> (per cui le aziende titolari di licenza per trasporto in conto proprio non sono interessate dal provvedimento), dovrà essere <u>compilato a cura del Committente</u> (da chi quindi chiede l'effettuazione di un trasporto) e dovrà accompagnare la merce.

In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la "scheda di trasporto" o in alternativa copia del contratto di trasporto, ovvero altra documentazione equivalente (si veda paragrafo 3).

A tale riguardo si segnala che il decreto in commento considera, tra la documentazione equivalente il CMR ed DDT; si ritiene pertanto che qualora, come usualmente avviene, la merce sia scortata ad es. dal DDT non sia necessaria la compilazione della "scheda di trasporto".

Peraltro si fa presente che la "scheda di trasporto" richiede l'indicazione di alcune informazioni che non sono previste nel DDT: a tale riguardo, anche se il decreto equipara il DDT alla scheda di trasporto senza richiederne l'integrazione, si consiglia (in attesa di eventuali ulteriori indicazioni operative da parte del Ministero dei trasporti) di indicare nel DDT le informazioni e le annotazioni ulteriori previste dalla "scheda di trasporto" (ad es. tutti i dati del vettore, compreso il numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori).

In assenza di documentazione, è previsto il fermo del veicolo e la sua restituzione solo dopo l'esibizione della documentazione stessa.

La sanzione per i committenti che non compilano o forniscono al vettore una Scheda incompleta o non veritiera è molto pesante: da 600 a 1.800 euro.

La sanzione prevista a carico del vettore è da 40 a 120 euro.

I dati che devono essere obbligatoriamente riportati nella "scheda di trasporto" sono i seguenti:

- il vettore, cioè l'impresa che esegue materialmente il trasporto
- il committente, cioè l'impresa che stipula il contratto con il vettore
- il caricatore, cioè l'impresa che cura la sistemazione del carico
- il proprietario della merce (se conosciuto)
- la merce trasportata (tipologia, quantità, peso)
- i luoghi di carico e di scarico.

Per ciascun **soggetto** occorre indicare la <u>ragione sociale, l'indirizzo, i riferimenti telefonici o</u> <u>email, la Partita Iva e, per il vettore, anche il numero di iscrizione all'Albo degli</u> Autotrasportatori.

Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce dovrà specificare il motivo.

Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale

2. Esenzione per il collettame

Il trasporto a collettame è stato esentato dall'obbligo di essere scortato dalla "scheda di trasporto". Peraltro il decreto definisce in modo parziale il collettame. E' infatti stabilito che l'esonero vale solo per i "trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti".

3. Documenti equipollenti

Nel caso di trasporti scortati dalla CMR, da documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR), da documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle accise, dal documento di trasporto (DDT) di cui al DPR n.472/1996 o dal documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009 non è necessario emettere la "scheda di trasporto" perché i suddetti documenti sono considerati equipollenti (vedasi negli allegati estratto delle norme citate).

4. Accertamento della corresponsabilità

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n.286/2005 la "scheda di trasporto" costituisce documentazione idonea ai fini dell'accertamento della corresponsabilità per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 giugno 2009

Approvazione della scheda di trasporto. (09A07705)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

е

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante: «Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»;

Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, inserito dopo l'art. 7 di tale decreto a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 214/2008, con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del vettore;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito, fra l'altro, il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa;

Decretano:

Art. 1.

Contenuto scheda trasporto

- 1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi.
- 2. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e' compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilita', in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.

1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, cosi' come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.

Art. 3.

Documenti equipollenti

1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonche' ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

Art. 4.

Trasporti a collettame

1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purche' accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

Roma, 30 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli

> Il Ministro dell'interno Maroni

Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti

Allegato

ALLEGATO

SCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs.286/2005)

e sociale enda		
enda		
atori		
NTE (art. 2, comma 1, lett. c	- D.Lgs. 286/2005)	
ragione		
i o mail)		
C - DATI DEL CARICATORE (art. 2, comma 1, lettera d - D.Lgs. 286/2005)		
ragione		
i o mail)		
		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (art. 2,comma 1, lett. e - D.Lgs. 286/2005)		
ragione		
izzo		
i o mail)		
RTATA		
	<u> </u>	
L	uogo di scarico	
Osservazioni Varie (3)		
Eventuali Istruzioni (4)		
Dati compilatore (5)	Fi	ma
		·
Dati compilatore (5)	Fi	ma
	ragione izzo o mail) E (art. 2, comma 1, lettera ragione izzo o mail) IO DELLA MERCE ragione izzo o mail) TATA	izzo o mail) E (art. 2, comma 1, lettera d – D.Lgs. 286/2005) ragione izzo o mail) IO DELLA MERCE (art. 2, comma 1, lett. aragione izzo o mail) TATA Luogo di scarico

09A07705

